

RENTRI o non RENTRI? Un aiuto per gli Imprenditori agricoli

Premessa

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute da svariate realtà operanti in agricoltura, FERPLAST ha ritenuto opportuno aiutare i propri clienti predisponendo la presente nota*, con l'intento di fornire informazioni di base, reperibili dalla normativa di settore o da piattaforme istituzionali, che le imprese possono utilizzare per verificare gli obblighi nei confronti del RENTRI, lo strumento su cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

La recentissima legge di bilancio del 30/12/2025 ha apportato significative variazioni a quanto in precedenza disposto sull'obbligo di adesione al RENTRI per i produttori di rifiuti agricoli.

Risulta opportuno ricordare chi è FERPLAST e quale ruolo svolge per le imprese del mondo agricolo. Gestisce un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, autorizzato dalla Provincia di Treviso ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006; è inoltre autorizzata al trasporto di rifiuti, agricoli e non agricoli, tramite iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. Allo stato di fatto FERPLAST è inoltre Gestore di **Circuiti organizzati di raccolta** istituiti in base all'art. 183, comma 1, lettera pp del D.Lgs. 152/2006: sono state formalizzate apposite convenzioni con l'Associazione Nazionale Produttori Agricoli (ANPA) e con Confcooperative. FERPLAST può attivare anche nuovi circuiti, analoghi a quelli di cui sopra, su istanza di altre Associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale, o sezioni locali delle stesse, condizione essenziale per la legittimità del circuito, ben definita dall'art. 183 sopra richiamato.

L'imprenditore agricolo che intende conferire i propri rifiuti all'impianto di recupero di FERPLAST, se ricadente all'interno dei suddetti circuiti, può usufruire di importanti agevolazioni, normative ed economiche.

I soggetti che non aderiscono ai suddetti circuiti, in quanto non associati ad ANPA, a realtà afferenti a Confcooperative o ad altre Associazioni che perfezioneranno convenzioni con FERPLAST, possono comunque conferire i loro rifiuti al nostro impianto, rispettando i dettami della normativa di settore, ed in questo caso il documento di riferimento sarà il Formulario (Formulario di trasporto - FIR).

APPROFONDIMENTO

In questa sezione vengono riportati i principali riferimenti normativi e le specifiche fornite da fonti istituzionali.

In base alla normativa vigente sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI:

- a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1 del D. Lgs. 152/2006.
- b) **i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6 del D. Lgs. 152/2006;**

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 190, comma 5, sono:

- **gli Imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;**
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8;
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (già precedentemente esclusi dall'obbligo di iscrizione).

Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all'iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 190, comma 6, sono:

- **gli Imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;**
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l'area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione.

In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.

Si ricorda infine che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono tenuti a registrarsi all'area riservata "Produttori di rifiuti non iscritti" per produrre, vidimare e gestire il FIR in formato cartaceo conforme al nuovo modello a decorrere dal 13 febbraio 2025.

In merito alle modalità alternative di gestione del registro di carico e scarico rifiuti:

Art. 190, comma 6. Gli Imprenditori agricoli di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#) produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità : ((, che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189)):

- a) con la **conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione** di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;
- b) con la **conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183.**

Emissione del FIR per i soggetti non iscritti al RENTRI

Scheda inserita nel portale istituzionale RENTRI in data 13/1/2026 a seguito dell'entrata in vigore della Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025

L'art. 6 comma 1 del Decreto 4 aprile 2023 n. 59 stabilisce che i produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.

Pertanto, i soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, in virtù di quanto disposto dal comma 3 bis dell'art. 188-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025, emettono il FIR in formato cartaceo anche nel caso di rifiuti pericolosi e non trasmettono al RENTRI i dati dei FIR.

In attesa di opportuni chiarimenti del MASE, si ricorda che il comma 3, dell'art. 5 del Decreto 59/2023 dispone che: *"Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore"*.

Conclusione

Tutto ciò premesso e considerato, il primo passo è verificare se la propria attività è quella riferibile all'Imprenditore agricolo di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#). In caso affermativo il produttore del rifiuto non sarà obbligato all'iscrizione al RENTRI e potrà liberamente scegliere le modalità alternative di gestione del registro di carico e scarico rifiuti: tramite il Circuito organizzato di raccolta (conservazione per 3 anni del **Documento di conferimento**), oppure con conferimento diretto ad un impianto di recupero rifiuti avvalendosi di un trasportatore autorizzato (modalità: conservazione per 3 anni del **Formulario**).

Preso atto di tali possibilità, richiamato il contesto sviluppato da FERPLAST (trasportatore, impianto di trattamento autorizzato, Gestore di Circuito organizzato di raccolta), ricordiamo come FERPLAST offra una gestione strutturata e conforme dei rifiuti agricoli, operando nel pieno rispetto della normativa di settore. Accompagniamo l'Imprenditore agricolo in ogni fase del servizio, garantendo il corretto assolvimento degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge.

Sitografia/Bibliografia

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale.

DECRETO 4 aprile 2023, n. 59. Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

<https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/getOnlyFaq?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud&idFaq=N34051&previousPage=home&idCategory=top>

<https://www.rentri.gov.it/news/esclusioni-dall-obbligo-di-iscrizione-al-rentri-0>

<https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/getOnlyFaq?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud&idFaq=N43671&previousPage=home&idCategory=evidenza>

(*) IMPORTANTE:

La presente nota è redatta esclusivamente a fini informativi e generali e non costituisce, né può essere interpretata come, consulenza legale, tecnica o amministrativa. La stessa non intende in alcun modo sostituirsi alle valutazioni, agli approfondimenti e alle indicazioni fornite dai consulenti dell'impresa, dai professionisti abilitati o dalle associazioni di categoria competenti. In particolare, la presente nota non tiene conto delle specificità del singolo caso, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il profilo giuridico dell'impresa, l'inquadramento dell'attività svolta, le modalità operative adottate e ogni altro elemento rilevante ai fini della corretta individuazione degli obblighi normativi applicabili, ivi compresi quelli relativi all'iscrizione o alla registrazione al RENTRI.

Resta pertanto in capo all'impresa ogni responsabilità in ordine alla valutazione delle informazioni disponibili e alle conseguenti determinazioni assunte, incluse le decisioni relative all'eventuale iscrizione o registrazione al RENTRI e, più in generale, al corretto adempimento degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti previsti dalla normativa vigente, da effettuarsi previa consultazione con le figure professionalmente e formalmente incaricate allo scopo.

FERPLAST SRL